

# Statuti

## del'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea dei delegati in data 29 maggio 2021 e sostituiscono gli statuti del 2 giugno 2018..

Per una maggiore leggibilità degli statuti è stata adottata solo la forma maschile. Nel rispetto della parità di uomo e donna, con essa si intendono sempre entrambi i sessi.

## 1. Nome e personalità giuridica

- 1.1 L'organizzazione professionale Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE) è un'associazione neutra sul piano politico e confessionale ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
- 1.2 L'associazione ha sede a Berna.
- 1.3 L'ASE è membro della *World Federation of Occupational Therapists* (WFOT) e del *Council of Occupational Therapists for the European Countries* (COTEC).

## 2. Scopo

L'ASE persegue i seguenti obiettivi:

- 2.1 tutelare gli interessi dei suoi membri nelle diverse regioni culturali e linguistiche nei confronti delle autorità, delle assicurazioni, di altre istituzioni e del pubblico;
- 2.2 promuovere l'istruzione e la formazione professionale continua;
- 2.3 tutela dei principi etici secondo le linee guida della federazione mondiale e del codice di deontologia;
- 2.4 promuovere lo scambio di esperienze professionali tra i suoi membri e favorire i contatti;
- 2.5 far riconoscere le nuove scuole di ergoterapia in Svizzera e controllare periodicamente la conformità delle scuole esistenti ai *Minimum Standards for the Education of Occupational Therapists* della WFOT;
- 2.6 contribuire allo sviluppo e al riconoscimento dell'ergoterapia in Svizzera;
- 2.7 curare i contatti con associazioni ed istituzioni che operano nel settore sanitario in Svizzera e all'estero;
- 2.8 sostenere la collaborazione costruttiva tra datore di lavoro e lavoratori;
- 2.9 incentivare e sostenere la popolazione nel processo di recupero della salute.

## 3. Membri

L'ASE comprende le categorie di membri seguenti:

- membri attivi con diritto di voto e di eleggibilità;
- membri studenti con diritto di voto e di eleggibilità;
- membri passivi senza diritto di voto e di eleggibilità;
- membri onorari.

- 3.1 Sono ammessi come **membri attivi** gli ergoterapisti esercitanti o non esercitanti la loro professione e che hanno portato a termine un corso di studi in ergoterapia presso una scuola universitaria professionale svizzera o presso una scuola di ergoterapia all'estero con diploma riconosciuto dall'ASE.
- 3.2 Sono ammessi come **membri studenti** gli studenti che frequentano un corso di studi in ergoterapia presso una scuola universitaria professionale svizzera.
- 3.3 Sono ammessi come **membri passivi**, senza diritto di voto:

- 3.3.1 le persone che lavorano nel campo dell'ergoterapia ma che non soddisfano i requisiti per essere membri attivi;
- 3.3.2 le persone giuridiche e le istituzioni;
- 3.3.3 gli amici e i donatori dell'associazione.

### **3.4 Ammissione**

- 3.4.1 La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto.
- 3.4.2 Il Comitato centrale decide se la candidata sarà ammessa o no nell'associazione.

### **3.5 Nomina dei membri onorari**

L'Assemblea dei delegati può nominare come **membri onorari** le persone che si sono distinte in modo particolare per la causa dell'ASE. I membri onorari hanno il diritto di voto e di eleggibilità se soddisfano alle condizioni per essere membri attivi. I membri onorari non versano alcuna quota sociale.

### **3.6 Appartenenza a una Sezione**

- 3.6.1 Per diventare membro di una Sezione bisogna essere membro dell'ASE.
- 3.6.2 Ogni membro dell'ASE è automaticamente anche membro di una Sezione. Il Cantone di domicilio è determinante per stabilire la Sezione di appartenenza.
- 3.6.3 Il passaggio ad un'altra Sezione è possibile su richiesta del membro. Il cambio viene effettuato dal segretariato generale previa richiesta scritta.

### **3.7 Rispetto dell'etica professionale e del regolamento professionale dell'ASE**

I membri s'impegnano a esercitare la loro professione nel rispetto dell'etica del codice di deontologia.

### **3.8 Cessazione della qualità di membro**

- 3.8.1 Le **dimissioni** possono essere presentate solamente per la fine dell'anno civile e devono essere comunicate per iscritto al Comitato centrale al più tardi entro il 31 dicembre.
- 3.8.2 Il cambio di categoria deve essere comunicato al più tardi entro il 31 dicembre, altrimenti il membro manterrà per un altro anno la categoria assegnatagli in precedenza.
- 3.8.3 Gli studenti diventano membri attivi alla fine dell'anno civile in cui portano a termine la formazione, a meno che non presentino richiesta di dimissioni.
- 3.8.4 La qualità di membro degli studenti cessa in caso di interruzione della formazione.
- 3.8.5 La qualità di membro cessa con il decesso di un membro.
- 3.8.6 La qualità di membro di una persona giuridica cessa con lo scioglimento di una persona giuridica.

3.9 **L'esclusione** dall'associazione può avere luogo per i seguenti motivi:

3.9.1 se la quota sociale non è stata pagata entro la fine dell'anno d'esercizio in corso;

3.9.2 in caso di grave infrazione contro gli obiettivi dell'associazione o il codice di deontologia dell'ASE (con segnalazione alla WFOT).

#### **4. Organi**

Gli organi dell'associazione sono:

4.1 l'Assemblea dei delegati;

4.2 il Comitato centrale;

4.3 le Sezioni;

4.4 la Conferenza dei presidenti e delle presidentesse;

4.5 le Commissioni;

4.6 l'Organo di controllo;

4.7 la Commissione d'etica e di ricorso;

4.8 la delegazione dell'EVS presso la WFOT.

#### **5. L'Assemblea dei delegati**

##### **5.1 L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'ASE.**

5.1.1 L'Assemblea dei delegati è composta da:

- un numero fisso di delegati per ogni Sezione;
- un numero variabile di delegati per ogni Sezione, proporzionale al numero dei membri aventi diritto di voto.

5.1.2 Criterio di attribuzione del numero di delegati:

Il numero di delegati di una Sezione è composto da un numero fisso di delegati, la componente in rappresentanza dei Cantoni («Ständekomponente»; abbr. ted.: SK), e da un numero variabile di delegati, la componente in rappresentanza della popolazione («Volkskomponente»; abbr. ted.: VK), che sono classificati come segue:

- fino a 30 membri aventi diritto di voto: 1 delegata/o;
- 31-100 membri aventi diritto di voto: 2 delegati;
- 101-200 membri aventi diritto di voto: 3 delegati;
- 201-300 membri aventi diritto di voto: 4 delegati;
- a partire da 301 membri aventi diritto di voto: 5 delegati.

5.1.3 Elezione dei delegati:

- le Sezioni decidono in maniera autonoma in merito all'elezione dei propri delegati;
- la durata del mandato è di 3 anni;

5.1.4 Esercizio del mandato:

- I delegati godono di libertà di voto. Ogni delegato/a ha diritto a un voto.

5.1.5 Diritto di istanza:

- tutti i membri dell'ASE con diritto di voto godono di diritto d'istanza.

5.1.6 Partecipazione all'Assemblea dei delegati:

- tutti i membri dell'ASE possono partecipare all'Assemblea dei delegati.

5.2 Votazione scritta o elettronica

In luogo di un'Assemblea dei delegati con partecipazione fisica dei membri, il Comitato può indire:

- a) un'Assemblea dei delegati virtuale con supporti elettronici. A tal fine devono essere garantite per via elettronica una discussione e una procedura di votazione e di elezione. La discussione può aver luogo anche prima dell'Assemblea dei delegati virtuale, per esempio mediante e-mail, o
  - b) una votazione o un'elezione in forma scritta o per via elettronica.
- 5.2.1 A questo riguardo sono applicabili i termini e le procedure di votazione ed elezione di cui all'art. 5.4.
- 5.3 Le attività dell'Assemblea dei delegati consistono in:
- 5.3.1 elezione della Presidentessa/del Presidente centrale, del Comitato centrale, dell'organismo di controllo, nonché dei membri della Commissione etica e di ricorso;
  - 5.3.2 deliberazione sul criterio di attribuzione del numero di delegati;
  - 5.3.3 deliberazione sulle istanze presentate;
  - 5.3.4 determinazione delle quote associative;
  - 5.3.5 ricezione della relazione annuale, dei conti annuali e del bilancio e approvazione dell'operato degli organi competenti;
  - 5.3.6 nomina di membri onorari;
  - 5.3.7 deliberazione su modifiche statutarie;
  - 5.3.8 deliberazione su adesioni dell'ASE a organizzazioni che potrebbero limitarne l'autonomia;
  - 5.3.9 deliberazione sul codice deontologico;
  - 5.3.10 deliberazione sui principi direttori dell'ASE.
- 5.4 Per le delibere e le elezioni dell'Assemblea dei delegati sono necessari:
- 5.4.1 la maggioranza semplice dei delegati presenti alle elezioni e per l'approvazione di delibere;
  - 5.4.2 la maggioranza di due terzi dei delegati presenti per modifiche statutarie.
- 5.5 Una volta all'anno, il Comitato centrale invita per iscritto all'**Assemblea dei delegati** ordinaria. Tale invito viene inviato almeno dieci settimane prima della data stabilita.
- 5.6 Le **istanze da dibattere** devono essere presentate per iscritto al Comitato centrale almeno otto settimane prima dell'Assemblea dei delegati.
- 5.7 Un quinto dei membri attivi, un terzo delle Sezioni, il Comitato centrale o l'Assemblea dei delegati hanno il diritto di convocare un'**Assemblea straordinaria dei delegati**.

## 6. Il Comitato centrale

- 6.1 Il Comitato centrale è composto da **5-7 membri aventi diritto di voto**.
- 6.2 Il Comitato centrale viene eletto o confermato **ogni 4 anni** dall'Assemblea dei delegati.
- 6.3 Il Comitato centrale si autocostruisce.
- 6.4 La durata del mandato di ogni singolo membro del Comitato centrale è di quattro anni, al massimo per otto anni consecutivi. Dopo una pausa di almeno due anni, è possibile una rielezione nel senso sopra menzionato.
- 6.5 Il Comitato centrale ha i seguenti **compiti**:  
provvede alle attività dell'associazione che non sono effettuate dall'Assemblea dei delegati o da altri organi, in particolare:
- 6.5.2 decide in merito alla costituzione, all'accorpamento, alla ripartizione o allo scioglimento di

Sezioni;

- 6.5.3 garantisce il collegamento tra il Comitato centrale e tutte le Sezioni;
- 6.5.4 organizza l'Assemblea dei delegati;
- 6.5.5 rappresenta l'associazione nei confronti di terzi;
- 6.5.6 ha il potere di adottare un regolamento interno, ordinamenti e direttive;
- 6.5.7 definisce l'ambito e adotta misure di gestione della qualità;
- 6.5.8 determina chi abbia diritto di firma in ambito amministrativo e finanziario;
- 6.5.9 è tenuto a presentare un bilancio annuale all'Assemblea dei delegati;
- 6.5.10 nomina un Segretario generale. Quest'ultimo è responsabile della gestione operativa dell'associazione e viene guidato dal Comitato centrale, rappresentato dalla Presidentessa;
- 6.5.11 può assumere una Segretaria o un Segretario generale e ulteriore personale;
- 6.5.12 può istituire comitati, commissioni o gruppi di progetto che si occupino di ambiti specifici;
- 6.5.13 nomina i delegati presso le associazioni ombrello nazionali e internazionali;
- 6.5.14 decide in merito all'appartenenza ad altre organizzazioni che non limitino l'autonomia dell'ASE;
- 6.5.15 stabilisce quali parti degli statuti siano vincolanti per le Sezioni;
- 6.5.16 approva gli statuti delle Sezioni;
- 6.5.17 può stipulare contratti quali, ad esempio, convenzioni tariffali e contratti collettivi di lavoro;
- 6.5.18 può tenere le sue riunioni anche mediante conferenza telefonica o videoconferenza.

## **7. Le Sezioni**

- 7.1 L'ASE si divide in Sezioni. Le Sezioni sono dei raggruppamenti cantonali o regionali di membri dell'ASE ai sensi degli articoli 60 segg. del CC.
- 7.2 Nel loro settore d'attribuzione, le Sezioni s'impegnano a realizzare gli obiettivi dell'ASE, secondo le direttive vincolanti che hanno ricevuto.
- 7.3 Le Sezioni eseguono i loro compiti in maniera autonoma, conformemente agli statuti e alle relative disposizioni d'esecuzione; esse sono libere nella scelta dei loro mezzi.
- 7.4 **Gli statuti delle Sezioni**  
Gli statuti delle Sezioni non possono essere in contrasto con gli statuti dell'ASE. Il Comitato centrale stabilisce quali parti degli statuti dell'ASE devono essere adottati dalle Sezioni senza modifiche o mutatis mutandis.  
  
Gli statuti delle Sezioni devono segnatamente garantire,
  - 7.4.1 che i membri attivi e i membri studenti dell'ASE e solo loro abbiano diritto di voto e siano eleggibili nelle rispettive Sezioni,
  - 7.4.2 che una Sezione possa essere sciolta unicamente in seguito ad approvazione del Comitato centrale,
  - 7.4.3 che la stipula di contratti, ad esempio convenzioni tariffali, contratti collettivi di lavoro e simili, abbia ottenuto il consenso da parte del Comitato centrale.
- 7.5 **Finanziamento**
  - 7.5.1 A copertura delle spese, le Sezioni ricevono dall'ASE un contributo annuale. Tale contributo viene rideterminato annualmente dal Comitato centrale dell'ASE dopo la presentazione dei

conti annuali e di un bilancio.

- 7.5.2 Le Sezioni dispongono liberamente dei finanziamenti ricevuti dall'ASE o acquisiti in maniera autonoma.
- 7.5.3 Le Sezioni hanno facoltà di richiedere finanziamenti supplementari per progetti o mansioni speciali.
- 7.5.4 In caso di scioglimento di una Sezione, il relativo patrimonio viene trasferito all'ASE.
- 7.5.5 L'ASE non risponde di oneri delle Sezioni sopravvenuti senza il consenso del Comitato centrale.

## **8. La Conferenza dei presidenti e delle presidentesse**

- 8.1 La Conferenza dei presidenti e delle presidentesse è un forum di coordinamento e di discussione e l'organo consultativo del Comitato centrale.
- 8.2 Essa è costituita dai presidenti delle Sezioni.
- 8.3 Essa è convocata dal Comitato centrale almeno una volta all'anno. La richiesta di convocazione può essere presentata anche dalla maggioranza semplice dei presidenti delle Sezioni.

## **9. Le Commissioni**

Il Comitato centrale può creare delle commissioni, sceglierne i membri, decidere quali sono i loro obiettivi, attribuir loro i mandati nei limiti del budget e regolarne la collaborazione.

## **10. L'Organo di controllo**

- 10.1 L'Organo di controllo è composto da una fiduciaria riconosciuta oppure da due revisori che non sono membri del Comitato centrale.
- 10.2 L'Organo di controllo è designato dall'Assemblea dei delegati per un periodo di quattro anni.
- 10.3 L'attività dell'Organo di controllo viene effettuata conformemente agli art. 907 e segg. del Codice delle obbligazioni.

## **11. La Commissione d'etica e di ricorso**

- 11.1 La Commissione d'etica e di ricorso è composta da -9 membri.
- 11.2 Il mandato della Commissione d'etica e di ricorso è definito congiuntamente dal Comitato centrale e dalla Commissione d'etica e di ricorso. Esso è formulato in un accordo. La procedura da adottare per le domande e i ricorsi è specificata in un apposito regolamento.
- 11.3 Per quanto concerne il trattamento delle domande e dei ricorsi relativi all'etica professionale e al regolamento professionale, la Commissione d'etica e di ricorso è indipendente dal Comitato centrale e deve rendere conto direttamente all'Assemblea dei delegati. Per tutti gli altri compiti, la Commissione d'etica e di ricorso funziona come commissione dell'ASE.

## **12. La delegazione dell'ASE presso al WFOT**

12.1 La delegazione funge da tramite tra l'ASE e la WFOT, cura gli interessi dell'ASE in ambito internazionale e rappresenta l'ASE all'interno della federazione mondiale. Essa funge altresì da interlocutore sia per l'associazione svizzera che per la federazione. La delegazione è composta da 3 membri; il suo compito viene definito dal Comitato centrale e dalla WFOT.

## **13. Mezzi dell'associazione**

13.1 I mezzi dell'associazione sono composti dalle quote sociali dei membri e da contributi di terzi.

13.2 Per gli obblighi dell'ASE garantisce esclusivamente il patrimonio dell'associazione. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri dell'ASE.

## **14. Scioglimento dell'associazione**

14.1 Per lo scioglimento dell'associazione è necessario l'accordo dei 2/3 di tutti i membri aventi diritto di voto.

14.2 In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea dei delegati decide dell'impiego del patrimonio.

## **15. Disposizioni finali**

14.1 In caso di divergenze tra la versione in lingua tedesca e quella in lingua italiana degli statuti, il Comitato centrale fa ricorso ad una Commissione indipendente per l'interpretazione nominata dall'Assemblea dei delegati.

14.2 Gli statuti originali sono stati approvati dall'Assemblea generale costitutiva dell'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti che ha avuto luogo a Zurigo il 4 febbraio 1956.